
**Avverso il provvedimento, il sig. Luca Saporiti ha promosso opposizione alla Corte d'Appello di Milano, notificata alla Banca d'Italia in data 24/11/2020.*

***Con ordinanza in data 27/07/2021, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio presentata dal sig. Saporiti.*

****Con sentenza n. 2914/21, la Corte d'Appello di Milano ha rigettato l'opposizione.*

BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT ITALY SGR – EX VDG LUCA SAPORITI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (TUF) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni ;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti del sig. Luca Saporiti, nella qualità di *ex* Vice Direttore Generale di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nella gestione dei rischi in violazione dei doveri propri (art. 6, d.lgs. n. 58/1998; parte 2, tit. I e parte 5, tit. I, II e IV, Regolamento BI e Consob 29.10.07 e successive modificazioni; art. 21 Regolamento delegato UE della Commissione 231/2013; art. 190-*bis*, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 58/1998).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate all'interessato secondo le formalità previste dall'art. 195 TUF;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell'istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti del sig. Luca Saporiti di sanzioni amministrative pecuniarie *ex* art. 190-*bis* TUF, trasmettendo i relativi atti;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso al sig. Luca Saporiti la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate dal sig. Luca Saporiti in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dal sig. Luca Saporiti non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

al sig. **Luca Saporiti**, in qualità di *ex* Vice Direttore Generale di BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR, sia inflitta, ai sensi dell'art. 190-*bis* TUF, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 41.000.

– omissis –

Roma, 29.09.2020

IL GOVERNATORE: I. VISCO